



**L'ASSISTENZA SANITARIA AI
RICHIEDENTI ASILO E AI
TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE**

**FORMAZIONE OPERATORI
SPRAR 2014**

Avv. Anna Brambilla - ASGI



ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE

(art. 27 d.Lgs 251/07)

I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria

N.B. Nessuna limitazione di detto principio può quindi essere introdotta da eventuali disposizioni regolamentari o da leggi regionali.

Art. 27, co. 1 -bis in vigore dal 22.03.2014 prevede l'adozione da parte del Ministero della Salute di linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione fisica per i titolari di protezione internazionale che abbiano subito tortura, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale

I titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, i titolari di protezione internazionale e i titolari di permesso per motivi umanitari hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e in materia di assistenza sanitaria hanno il medesimo trattamento previsto per i cittadini italiani (art. 34 TU immigrazione e art. 27 d. lgs. n. 251/2007).

L'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del dicembre 2012 "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane" specifica che a categoria dei titolari di permesso per motivi umanitari comprende: i titolari di permesso per motivi di protezione sociale ex art. 18, i titolari di permesso ex art. 19 c.2 lett. a) e d) (divieto di espulsione e respingimento di minori di 18 anni e donne in stato di gravidanza), i titolari di permesso ex art. 20 c.1 (misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) e art. 40 c. 1 (stranieri ospitati nei centri di accoglienza qualora non abbiano altro titolo all'assicurazione obbligatoria o all'erogazione di prestazioni sanitarie). Tra i richiedenti asilo sono compresi i cd. "dublinati"

Lo stesso Accordo prevede inoltre che per i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale/umanitaria ai fini dell'iscrizione al SSN, si deve prescindere dall'indicazione di domicilio riportata nel permesso di soggiorno e, in assenza di residenza, si deve fare riferimento all'autocertificazione di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalità.

Inoltre prevede che i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale/umanitaria in fase di prima iscrizione possono iscriversi al SSN temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, di richiedere la variazione di domicilio alla Questura competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo.

QUESTIONI APERTE

Il primo ostacolo all'accesso al SSN è rappresentato dalla mancata attribuzione del CF, in quanto privi di permesso di soggiorno ma in possesso del solo cedolino di richiesta. Questo rende difficile l'iscrizione al SSN. La soluzione potrebbe essere quella di considerare il cedolino - che attesta comunque la regolarità del richiedente asilo - come documento valido ai fini della richiesta del codice fiscale o di attribuire un codice fiscale provvisorio al r.a. in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno.

Analoga è la situazione dei richiedenti asilo in possesso del solo attestato nominativo che si ritiene debba valere come documento valido per l'iscrizione al SSN, attestando la regolarità del soggiorno.

QUESTIONI APERTE

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET

Rispetto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie per i titolari di protezione internazionale, si segnala come la differenziazione tra soggetti "disoccupati" e soggetti "inoccupati" (D. Lgs n. 81/2000 come modificato dal D. Lgs. n. 297/02) crei un effettivo ostacolo alla fruizione effettiva del diritto all'assistenza sanitaria a persone che hanno evidentemente grande difficoltà ad accedere immediatamente al mercato del lavoro.

QUESTIONI APERTE

Sul punto si richiama la nota tecnica del Servizio Centrale del 29 febbraio 2012 in cui si sottolinea che:

- Il DPR 394/99 prevede la possibilità di dimostrare l'eventuale stato di indigenza mediante apposita autodichiarazione presentata all'ente erogatore delle relative prestazioni sanitarie (art. 43 c. 4)
- In relazione al DLgs. n. 140/2005, che prevede l'autorizzazione per i richiedenti asilo di lavorare, trascorsi sei mesi dalla domanda di protezione, il principio di cui al citato art. 43, c. 4 del regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione è valido almeno sino al sesto mese dalla presentazione della domanda di asilo.
- Dal sesto mese in poi, per l'esenzione dal ticket sanitario è consigliabile far iscrivere il richiedente asilo (ma anche il titolare di protezione) nelle liste anagrafiche del servizio/centro per l'impiego (CPI) competente al fine di notificare lo stato di disoccupazione e poter quindi fruire dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

Regioni	Iscrizione al S.S.R.	Esenzione dal ticket per i richiedenti asilo	Buone prassi/criticità rilevate
Toscana	<p>Gli stranieri con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione umanitaria. possono essere iscritti al S.S.R. indipendentemente dalla loro collocazione in strutture di accoglienza e l'iscrizione dovrebbe essere possibile anche in possesso del solo cedolino. Riguardo alla durata della prima iscrizione temporanea le linee guida indicano che gli stranieri in possesso di <u>richiesta</u> o di permesso di soggiorno per protezione internazionale, asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari in fase di prima iscrizione possono iscriversi al SSR temporaneamente, <u>per la durata del permesso di soggiorno</u> nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il Domicilio</p>	<p>Gli stranieri con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione umanitaria sono esentati qualora non esercitino attività lavorativa nei primi sei mesi. poi sono equiparati ai cittadini italiani.</p>	<p>Si segnala che a molti profughi in Emergenza Nord Africa è stato rilasciato un tesserino STP. Sempre nell'ambito di una ricerca condotta sull'Emergenza Nord Africa in Toscana sono emersi problemi per il riconoscimento dell'esenzione, problemi con i medici di base in presenza di tessere sanitarie provvisorie e problemi di rendicontazione di alcuni medicinali non compresi nei codici di esenzione.</p> <p>Le linee guida del febbraio 2012 stabiliscono che per i richiedenti protezione internazionale, si prescinde dall'indicazione di domicilio riportata nel permesso di soggiorno e, in assenza di residenza, si fa riferimento all'autocertificazione di effettiva dimora.</p>

Regioni	Iscrizione al S.S.R.	Esenzione dal ticket per i richiedenti asilo	Buone prassi/criticità rilevate
Emilia Romagna	<p>In base alla circolare n. 215405 dell'8 settembre 2011</p> <p>"Al fine di garantire l'assistenza sanitaria, gli stranieri che hanno richiesto il permesso di soggiorno per asilo, all'atto dell'esibizione della ricevuta della Questura agli uffici delle Aziende Sanitarie, potranno ricevere l'iscrizione al SSN, con possibilità di scelta del Medico di Medicina Generale/Pediatra di libera scelta, avente validità di 6 mesi. Per i titolari di permesso di soggiorno la durata del tesserino è pari ad un anno</p>	<p>Nelle linee guida sulla applicazione delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria del 2009 i richiedenti asilo sono equiparati ai disoccupati (non è chiaro se per tutta la durata della procedura o solo per i primi sei mesi)</p>	<p>In base a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 11 aprile 2011 n.487 e dalla circolare della Regione Emilia Romagna del 15.04.2011- PG/2011/96394 ai titolari di protezione temporanea ex art. 20 del T.U. Immigrazione sia rilasciato un tesserino sanitario PSU con le medesime caratteristiche del tesserino sanitario STP per stranieri irregolarmente soggiornanti</p>

Regioni	Iscrizione al S.S.R.	Esenzione dal ticket per i richiedenti asilo	Buone prassi/criticità rilevate
Liguria	Iscrizione al SSN solo quando viene rilasciato il permesso di soggiorno		In pendenza di procedura, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno viene rilasciato un codice STP
Piemonte	Con Delibera della Giunta Regionale del 2 luglio 2012 n. 24.4081 sono state formalmente recepite le "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e Province Autonome italiane", come contenute nel documento approvato in Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni in data 21 settembre 2011.	Attraverso la sottoscrizione di Protocolli è stata disposta l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario (esenzione E92).	Dal 1997 sono stati istituiti i Centri Informazione Salute Immigrati, attivati poi nel 1999 e nel 2000 in ogni Provincia. In base a quanto rilevato dalle ricerche "Il diritto alla protezione" (ASGI), "La salute come diritto fondamentale: una ricerca sui migranti a Torino" (Laboratorio dei Diritti Fondamentali) a partire dal 2009 sono stati realizzati dei protocolli di intesa tra la Prefettura, la Questura, l'Agenzia delle entrate e la Regione Piemonte con i quali si è stabilito che fosse riconosciuta come residenza il domicilio presso le strutture di accoglienza che ospitano i titolari di protezione internazionale. Come sottolineato dalla ricerca "La salute come diritto fondamentale" tali disposizioni sono rimaste in vigore, in seguito ad alcune proroghe, fino al 31 dicembre 2010, data oltre alla quale non sono state rinnovate. Inoltre tali disposizioni non risolvono il problema dei tanti richiedenti asilo che trovano solo alloggi di fortuna o occupano stabili abbandonati.

Lombardia	Dovrebbe essere consentita l'iscrizione provvisoria al SSR se in possesso della sola ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno	Richiedenti asilo esentati dalla compartecipazione alla spesa sanitaria qualora non esercitino un'attività lavorativa	Prassi profondamente differenti tra varie ASL (da approfondire e verificare). In particolare: problema per i titolari di permessi di soggiorno rilasciati da altre questure, non residenti e fuori dai circuiti SPRAR. Si segnala inoltre la prassi della Questura di Milano di non rilasciare subito il permesso di soggiorno se non previa presentazione della dichiarazione di ospitalità con conseguenti problemi anche per l'iscrizione sanitaria. Si segnala che in diverse linee guida delle ASL si richiede ai fini dell'iscrizione al SSR anche il passaporto, oltre al codice fiscale e il certificato di residenza o autocertificazione
Provincia Autonoma di Trento	Iscrizione provvisoria al SSR. Successivamente al riconoscimento l'iscrizione dovrebbe essere resa definitiva.	I richiedenti asilo sono esentati dalla compartecipazione alla spesa sanitaria qualora non esercitino attività lavorativa	
Provincia autonoma di Bolzano	Iscrizione al SSN solo quando viene rilasciato il permesso di soggiorno	Esenzione totale per i richiedenti asilo. Per i titolari di protezione esenzione riconosciuta solo in caso di reddito insufficiente	In pendenza di procedura, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno viene rilasciato un codice STP

Friuli Venezia Giulia	<p>Gli stranieri in possesso di richiesta o di permessi di soggiorno per protezione internazionale, asilo politico o protezione sussidiaria in fase di iscrizione possono iscriversi al SSR per la durata di un anno, presso la ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo dello stesso di richiedere la variazione di domicilio alla Questura competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo. I richiedenti asilo e i loro familiari inseriti nei servizi di accoglienza sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, a cura del gestore del servizio di accoglienza.</p> <p>Per gli stranieri richiedenti asilo, l'iscrizione obbligatoria copre anche il periodo dell'eventuale ricorso contro il diniego del rilascio del permesso di</p>	<p>All'atto del rilascio delle tessere sanitarie a stranieri che hanno un permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico e umanitario deve essere riportato, sulla tessera stessa, nell'apposito spazio riservato alle esenzioni, la dicitura: "RICHIEDENTE ASILO (politico o umanitario): esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria". Per quanto riguarda la partecipazione alla spesa sanitaria i richiedenti asilo sono equiparati ai disoccupati, ne consegue, che per essere esenti dalla spesa, devono sottoscrivere la dichiarazione circa il possesso di un reddito non superiore al limite stabilito dalla normativa vigente (dalle Linee guida dell'azienda sanitaria n. 1 triestina)</p>	
-----------------------------	---	---	--

Veneto		<p>Gli stranieri con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione umanitaria sono esentati qualora non esercitino attività lavorativa nei primi sei mesi. poi sono equiparati ai cittadini italiani.</p>	<p>Sempre nell'ambito della cd. Emergenza Nord Africa con la circolare prot. n. 308364 del 28 giugno 2011, che forniva indicazioni operative in merito ai livelli di assistenza dei richiedenti asilo accolti all'interno del piano straordinario per la "emergenza Nord Africa", si specificava che l'immigrato in possesso solo della ricevuta della domanda di permesso di soggiorno per protezione internazionale o asilo si sarebbe potuto iscrivere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale senza scelta del medico di base o del pediatra.</p> <p>La nota del 10 giugno 2011 della Giunta Regionale del Veneto invece riconosceva ai titolari di permesso per motivi umanitari rilasciato in base al DPCM del 5 aprile 2011 il diritto all'iscrizione al SSR a parità di condizioni con il cittadino italiano e l'esenzione dal pagamento del ticket (codice esenzione 6E2).</p> <p>Anche tale nota riconosceva ai richiedenti asilo "provenienti dalla Libia" ed in attesa di ricevere il permesso di soggiorno l'iscrizione al SSN senza scelta del medico per un periodo di tre mesi.</p> <p>Infine coloro che, pur intendendo chiedere il permesso di soggiorno per protezione internazionale, non fossero ancora stati convocati dalle locali Questure per la compilazione della richiesta, la nota prevedeva il rilascio di tessera STP</p> <p>Con una nota successiva del marzo 2012 la Regione Veneto ha in parte rivisto le disposizioni precedentemente date e ha stabilito che anche i richiedenti asilo in possesso di sola ricevuta possono effettuare la scelta del medico.</p>
--------	--	---	---

<p>Puglia</p>	<p>Nel documento "indicazioni per la corretta applicazione della normativa in materia di assistenza sanitaria per la tutela del diritto alla salute dei cittadini stranieri comunitari e non comunitari" del 7 ottobre 2008 si legge che tra i motivi di soggiorno che determinano l'iscrizione obbligatoria al SSR ci sono (tra gli altri): asilo politico, asilo umanitario/motivi umanitari, richiesta asilo (anche Dublino), protezione sussidiaria, status di apolide. In tutti i casi in cui è prevista l'iscrizione obbligatoria al SSN, si procede all'iscrizione sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. In mancanza di iscrizione anagrafica, l'iscrizione deve farsi nel luogo di effettiva dimora che viene considerato quello indicato nel permesso di soggiorno.</p>	<p>la delibera n. 1344 del 28.07.09 stabilisce che i rifugiati politici o con protezione umanitaria privi di risorse economiche , indipendentemente dall'età sono esenti dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica</p>	<p>L'iscrizione deve essere effettuata senza indicazione della data di scadenza. La residenza può essere autocertificata.</p>
---------------	---	--	---

Sicilia	Con delibera del 17 ottobre 2012 sono state approvate le Linee guida per l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri . Le linee guida non contengono indicazioni specifiche per i richiedenti asilo.	Per quanto riguarda l'esenzione con provvedimento del 1.3.2012 l'assessorato alla salute della Regione Sicilia ha stabilito che i richiedenti asilo, in considerazione dell'impossibilità di intrattenere regolari rapporti di lavoro durante il periodo della richiesta di asilo, sono equiparati ai cittadini italiani disoccupati e sono quindi esentati dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni assistenziali e per i farmaci. Codice esenzione X01. Si evidenzia che non sembra tenersi conto del fatto che i richiedenti asilo non possono lavorare nei primi sei mesi dalla presentazione della richiesta di asilo	
---------	--	---	--

Umbria	I richiedenti asilo in possesso del cedolino di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e di dichiarazione di domicilio presso SPRAR vengono iscritti al SSR		
Campania	Fino al rilascio del Permesso di soggiorno, l'iscrizione può avere la prima volta la durata di 6 mesi e, successivamente, di 3 mesi rinnovabili.	In base a quanto disposto con Delibera n. 2266/2006 l'esenzione è totale per la spesa farmaceutica mentre non sono previste esenzioni per le prestazioni ambulatoriali specialistiche	
Abruzzo	Iscrizione provvisoria al SSR. Successivamente al riconoscimento l'iscrizione dovrebbe essere resa definitiva.	I richiedenti asilo sono esentati dalla compartecipazione alla spesa sanitaria qualora non esercitino attività lavorativa	

Basilicata	<p>Nelle linee guida relative all'iscrizione al SSN dei cittadini stranieri si indica che hanno parità di trattamento con i cittadini italiani, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria erogata in Italia, gli stranieri regolarmente soggiornanti per asilo umanitario, asilo politico, richiesta asilo. Al momento del primo ingresso, le ASL procederanno ad iscrivere in forma provvisoria (tre mesi), sulla base di un cedolino rilasciato dalla Questura, i cittadini stranieri che hanno fatto richiesta di soggiorno.</p> <p>I documenti occorrenti per l'iscrizione sono:</p> <ol style="list-style-type: none">1) autocertificazione di residenza, oppure, in mancanza di quest'ultima, una dichiarazione di effettiva dimora, così come risulta sul permesso di soggiorno;2) permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso;3) autocertificazione o dichiarazione del numero di codice fiscale;4) dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a comunicare alla A.S.L ogni variazione del proprio status.	<p>I titolari di permesso di soggiorno per asilo umanitario e richiesta asilo sono esentati dal pagamento del ticket alla pari dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento</p>	
------------	--	---	--